

Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)

- L'Avvocato (omissis) ha chiesto, in data (omissis), parere in ordine alla compatibilità o meno, con l'esercizio della professione forense, dell'incarico di socio e amministratore/legale rappresentante di un'impresa di consulenza e servizi per la circolazione dei mezzi di trasporto (agenzia pratiche auto), in forma di società a responsabilità limitata.

Il Consiglio

ha udita la relazione del Consigliere avvocato Aldo Minghelli, quale Coordinatore della Struttura degli Studi Deontologici, estensore avvocato Marcello Grande,

Osserva

La professione di Avvocato, così come disciplinata dalla **legge 31 dicembre 2012, n. 247**, nello specifico tema all'**art. 18**, comma 1, lettere b) e c), è incompatibile, tra gli altri casi, "con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui" e "con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione". Espresa eccezione all'indicato divieto sussiste qualora l'oggetto dell'attività sociale sia "limitato esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico".

Pertanto, anche sulla scorta di quanto più volte affermato dal CNF, è alquanto radicato il principio secondo il quale l'Avvocato possa rivestire la carica di consigliere di amministrazione, se privo di delega, e possa altresì essere Presidente del relativo consiglio purché sia privo di poteri individuali di gestione (Consiglio Nazionale Forense, 26 giugno 2003, n. 165).

Di uguale avviso l'orientamento della Corte di Cassazione che, con sentenza delle Sezioni Unite, 5 gennaio 2007, n. 37 (confermando quanto statuito dalle stesse con la pronuncia n. 1143 del 1977), ha ritenuto che l'assunzione della carica di amministratore delegato di una società commerciale sia inquadrabile nell'esercizio del commercio in nome altrui qualora comporti effettivi poteri di gestione e di rappresentanza.

Né sul punto può essere taciuto il dovere anche solo di evitare situazioni di **incompatibilità** che incombe sull'Avvocato ai sensi dell'**art. 6 del Codice deontologico forense** e, di conseguenza, con ogni attività il cui esercizio non sia compatibile col fondamentale, nello specifico caso, dovere di indipendenza: "In tema di ordinamento professionale forense, la ratio della disciplina delle incompatibilità è quella di garantire l'autonomo e indipendente svolgimento del mandato professionale, sicché, ai fini dell'incompatibilità tra la professione di avvocato ed ogni impiego retribuito, non rileva la natura, subordinata o autonoma, del rapporto di lavoro, bensì la sua relativa stabilità e, quando non si tratti di prestazioni di carattere scientifico o letterario, la sua remunerazione in misura predeterminata, in

ragione della continuità del rapporto professionale" (Sezioni Unite, 24 giugno 2009, n. 14810).

Peraltro, di recente già in precedenza il Consiglio si era esaurientemente pronunciato sul punto: <http://www.ordineavvocati.roma.it/Documenti/pareredeontologico32.pdf>.

Appare utile, infine, rammentare come l'esercizio di attività incompatibili con la professione comporti la cancellazione dall'albo, se effettuato in via continuativa, ovvero la comminazione di una sanzione disciplinare, se in modo occasionale, ai sensi del richiamato art. 6 CDF: così il Consiglio Nazionale Forense con sentenza n. 112 del 3 maggio 2016. D'altronde anche sulla scorta della previgente normativa la ratio era la medesima, vedasi Consiglio Nazionale Forense, 30 gennaio 2012, n. 10: "la professione di avvocato è incompatibile con l'esercizio del commercio in nome proprio o in nome altrui ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, che si riferisce anche all'amministratore di società di persone o di capitali che eserciti una attività commerciale, a meno che non ricopra una carica meramente rappresentativa e onoraria o non abbia delegato tutte le funzioni gestorie ad altri soggetti (Amministratore delegato, Direttore generale, altri componenti del Consiglio di Amministrazione) in virtù di una facoltà statutariamente prevista (Nel caso di specie, dalle visure camerali risultava che l'incolpato era Presidente del Consiglio di Amministrazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione)". Comportamento ritenuto gravemente lesivo dei "generalisti principi di autonomia e indipendenza e dei doveri di probità, dignità e decoro che devono ispirare la condotta dell'avvocato, nonché [in contrasto] con lo specifico ulteriore dovere di evitare incompatibilità ostative alla permanenza nell'Albo Professionale e con il divieto di esercitare attività commerciale, espressamente previsto dall'art. 16 del Codice Deontologico Forense".

Pertanto, ciò che rileva è da un lato l'oggetto dell'attività sociale e, dall'altro, l'aver o meno poteri individuali di gestione e amministrazione del soggetto rappresentato.

Per le ragioni sopra esposte,

Ritiene

che l'Avv. (omissis) possa essere trovata adeguata e soddisfattiva risposta al quesito sottoposto.

Parole/frasi chiave:

art. 18; art. 19; art. 6; obbligo di evitare incompatibilità; società di capitali; esercizio di attività di impresa commerciale